

## REGOLAMENTO

### **Art. 1**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto dell’Associazione denominata “Cassa di Assistenza Interaziendale per prestatori di Lavoro Subordinato - Firenze” o, in forma abbreviata, “CASFIR”.

### **Art. 2**

La Cassa fornisce ai propri “soci beneficiari” il trattamento assistenziale previsto dall’art. 3 dello Statuto, unicamente mediante la stipulazione di polizze assicurative con Impresa Assicuratrice del Gruppo Unipol in proprio o in qualità di impresa delegataria, avente come contraente la Cassa stessa e come beneficiari i “soci beneficiari” in servizio o in quiescenza nonché, eventualmente, i loro familiari e/o superstiti.

Le prestazioni assistenziali previste in polizza verranno erogate direttamente dall’assicuratore al “socio beneficiario”.

I termini di ciascuna copertura assicurativa, posta in essere dalla Cassa, ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione, con Impresa Assicuratrice del Gruppo Unipol sono regolamentati dalle clausole e dalle condizioni riportate nelle rispettive polizze.

### **Art. 3**

Per l’assunzione e la perdita delle qualità di Associato valgono le disposizioni dettate dagli artt. 5, e 7, ultimo comma, dello Statuto.

La domanda di diventare Associato, presentata per iscritto dalle imprese datrici di lavoro, dovrà essere corredata dalla indicazione del tipo di prestazioni assistenziali che si intende procurare ai propri dipendenti, nonché da copia del contratto collettivo, dell’accordo o del regolamento aziendale in conformità ai quali le forme di assistenza vengono richieste.

Il “socio ordinario” dovrà poi dare tempestiva comunicazione alla Cassa di ogni successiva modifica e/o integrazione dei predetti contratto collettivo, accordo o regolamento aziendale.

La qualità di Associato si acquista: per il “socio ordinario”, con decorrenza dalla data nella quale la relativa richiesta viene accolta dal Consiglio di Amministrazione; per il “socio beneficiario”, con decorrenza dalla data in cui il proprio datore di lavoro, “socio ordinario” ne avrà fatto richiesta comunicandone per iscritto, alla Cassa il relativo nominativo.

La perdita della qualità di associato per il “socio ordinario”, da qualsivoglia causa determinata, comporta la perdita di tale qualità anche per il “socio beneficiario”, fermi restando i diritti derivanti dalle polizze di assicurazione in corso.

Il venire meno dei presupposti di cui all’art. 5 dello Statuto determina comunque, per il “socio beneficiario”, la perdita della qualità di associato a tutti gli effetti. Del verificarsi di tale evento il “socio ordinario” è tenuto a dare, per iscritto, tempestiva comunicazione alla Cassa.

### **Art. 4**

Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente l’ammontare delle quote sociali, da destinarsi a copertura delle spese di gestione della Cassa, che i “soci ordinari” sono tenuti a versare a norma di quanto previsto all’art. 6 dello Statuto.

I “soci ordinari” sono inoltre tenuti a versare alla Cassa, in conformità a disposizioni di legge, di contratto collettivo, di accordo o regolamento aziendale e nell’ammontare stabilito dal Consiglio di

Amministrazione, i contributi di competenza sia propria che, eventualmente, dei “soci beneficiari”, necessari per ottenere le richieste prestazioni assistenziali.

Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, oltre che l’ammontare delle quote sociali e dei contributi, le modalità ed i termini di versamento degli stessi.

La richiesta di associazione di un nuovo “socio beneficiario”, effettuata in corso d’anno, deve essere accompagnata dal collaterale versamento della relativa quota di contributo.

Il ritardo nel versamento dei contributi può provocare l’interruzione delle prestazioni assistenziali ove abbia comportato quella delle coperture assicurative e, se protrattosi per oltre trenta giorni determina altresì, nei confronti dei soci sia “ordinari” che “beneficiari”, la decadenza dalla qualità di Associato, a norma di quanto stabilito dall’art. 7 dello Statuto.

#### **Art. 5**

All’atto del versamento del contributo annuo, i “soci ordinari” sono tenuti a fornire un elenco dei propri dipendenti “soci beneficiari” ai quali il contributo versato attiene.

Il presente Regolamento potrà essere modificato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità previste per le modifiche dello Statuto dall’art. 19 dello Statuto stesso.